

Ai Componenti della
10a Commissione Permanente
(Industria, commercio e turismo)
Senato della Repubblica
Piazza Madama
00186 Roma

Prot. n.085/2016

Roma, 01 marzo 2016

Oggetto: Comunicazione urgente in merito all'articolo 46 del Ddl Concorrenza (AS 2085).

Illustre Senatrice, illustre Senatore,

la **Rete delle Professioni Tecniche**, che rappresenta oltre 600.000 professionisti iscritti agli albi degli Ordini e Collegi tecnici e scientifici, continua a seguire con attenzione i lavori della 10a Commissione Industria sul **Ddl Concorrenza (AS 2085)** e, come esposto e dibattuto nel corso dell'audizione tenutasi lo scorso 17 novembre 2015, ritiene particolarmente urgente la **modifica dell'articolo 46** recante "*Svolgimento di attività professionale in forma associata*" che, nell'attuale formulazione, risulta anticoncorrenziale e pericoloso per le motivazioni che abbiamo più volte posto alla sua attenta analisi e che anche la Commissione 8a Lavori pubblici evidenzia nel suo parere consultivo.

Si ricorda che, con un intervento *last minute*, nell'Aula della Camera si decise di annullare il faticoso lavoro di sintesi fatto dalle Commissioni X Attività produttive e VI Finanze che avevano approvato l'emendamento *31.7 Senaldi*, modificativo dell'articolo 31, con cui si apriva alle società di ingegneria il mercato dei lavori privati equiparandole però negli obblighi alle società tra professionisti e ai singoli professionisti.

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI
Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

Riteniamo ancora valida quella proposta così irragionevolmente sostituita, poiché pienamente coerente con lo spirito del Disegno di legge e soprattutto finalizzata ad arginare e condizionare una vergognosa sanatoria presente oggi come nel testo originale.

Proprio l'intenzione – da alcuni persino ostentata – di introdurre il citato condono ha portato l'Assemblea di Montecitorio a snaturare questa parte del provvedimento e ad approvare un articolo che, così com'è, considerata la particolarità degli interessi che si propone di tutelare, **andrebbe semplicemente soppresso**, al fine di evitare la creazione di zone d'ombra per i committenti in un ambito che esige invece il massimo della trasparenza.

Fermi, dunque, sulla più netta contrarietà alla sanatoria, anche alla luce dell'ultimo, maldestro tentativo di inserire questa disposizione nel Decreto legislativo in materia di appalti pubblici che doveva essere esaminato nel Consiglio dei Ministri dello scorso venerdì 26 febbraio, siamo tuttavia convinti che gli identici emendamenti **46.5 Margiotta**, **46.6 Pelino** e **46.7 Collina**, presentati al testo all'esame della 10a Commissione Industria, possano rappresentare la base per una ulteriore soluzione. Essi, infatti, nell'aprire alle società di ingegneria il mercato privato, appaiono privi di sbilanciamenti rispetto agli obblighi previsti per professionisti e società tra professionisti e funzionali ad un corretto ampliamento della concorrenza, nella più rigorosa tutela della committenza. Inoltre essi prevedono poi l'iscrizione gratuita della società di ingegneria all'albo professionale presso cui risulti iscritto il proprio direttore tecnico.

Ci sembrano, inoltre, opportune sia la previsione di una delega al Governo affinché si pervenga ad una disciplina organica e definitiva del regime giuridico delle società di ingegneria, sia l'introduzione per queste ultime di un regime sanzionatorio adeguato alla loro natura societaria.

Siamo quindi a chiedere di supportare le proposte sopra menzionate e a volgere la massima attenzione politica ai temi qui trattati che riguardano il lavoro quotidiano di centinaia di migliaia di professionisti e di decine di migliaia di società; le aspettative che questi soggetti ripongono nell'azione del legislatore sono alte e scelte come queste possono incidere in maniera decisiva sulla ripresa che faticosamente il Paese prova ad agganciare.

CONSIGLI NAZIONALI:


ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI
Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

Con la più viva cordialità.

IL SEGRETARIO RPT e
Presidente del CONAF
Dott. Andrea Sisti




IL COORDINATORE RPT e
Presidente del CNI
Ing. Armando Zambrano



Il Presidente del CNPAePAL
Per. Agr. Lorenzo Benanti




Il Presidente del CNTA
Dott.ssa Carla Brienza




Il Presidente del CNAPPC
Arch. Leopoldo Freyrie



Il Presidente del CNPIePIL
Per. Ind. Giampiero Giovannetti




Il Presidente del CNG
Dott. Francesco Peduto



Il Presidente del CNGeGL
Geom. Maurizio Savoncelli



Il Presidente del CNC
Prof. Armando Zingales



CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI
Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

AS 2085 – Ddl Concorrenza

Emendamenti 46.5 – 46.6 – 46.7

Sostituire l'articolo 46 con il seguente:

«Art. 46.

(Svolgimento di attività professionali in forma associata)

- 1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al periodo precedente sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto, nonché a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.*
- 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di ingegneria sono iscritte alla sezione speciale del medesimo albo in cui risulti iscritto il direttore tecnico di cui all'articolo 254, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. L'obbligo di iscrizione è assolto senza oneri economici aggiuntivi oltre a quelli sostenuti per l'iscrizione del direttore tecnico all'ordine professionale di appartenenza.*
- 3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare il regime giuridico delle società di ingegneria.*
- 4. Il regime sanzionatorio applicabile in caso di illeciti disciplinari commessi dalle società di ingegneria è conforme a quello stabilito dalla disciplina legislativa vigente in materia di società.*
- 5. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato.»*

MOTIVAZIONE

La proposta di emendamento del testo approvato alla Camera si fonda sull'esigenza di disciplinare lo statuto giuridico delle società di ingegneria nel quadro degli ordinamenti delle professioni intellettuali interessate.

Una volta ammessa in linea di principio la possibilità per le società di ingegneria (SDI) di stipulare contratti anche con committenti privati, e riconosciuta ex post la validità dei rapporti eventualmente già intercorsi mediante la previsione in sanatoria di cui al comma 1, infatti, appare necessario stabilire per il futuro – vale a dire dalla data di entrata in vigore della legge in discussione – un regime giuridico che tenga conto sia delle caratteristiche strutturali (le SDI possono, infatti, essere costituite anche in forma di società di capitali prive di soci professionisti) e dell'autonomia organizzativa e operativa di tali enti, sia dell'esigenza di un loro inquadramento – pur nel rispetto della richiamata autonomia – nell'ambito degli ordinamenti professionali pertinenti a garanzia del legittimo affidamento dell'utenza.

Proprio a tale ultimo fine sembra essere orientato l'obbligo di stipulazione della polizza professionale di cui al comma 1. Parimenti, al comma 2 si prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le società di ingegneria vengano iscritte a un albo professionale, nella segnalata prospettiva di regolamentazione del loro status.

Per individuare a quale albo o registro professionale le SDI debbano appartenere, si prevede, come criterio di riferimento univoco, che esse vengano iscritte nella sezione speciale dell'albo o del registro ove risulta già iscritto il direttore tecnico di cui all'articolo 254, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Tale criterio consente di stabilire in principio a quale ordine o collegio la SDI debba appartenere, anche qualora la SDI, in ipotesi istituita in forma di società di capitali, non contempli alcun socio professionista. Al fine di evitare ingiustificate duplicazioni dei costi derivanti dall'applicazione della normativa in argomento, inoltre, si precisa che l'obbligo di iscrizione delle SDI agli albi o registri tenuti dagli ordini e collegi professionali è assolto senza oneri economici aggiuntivi oltre a quelli già sostenuti dai singoli soci e dal direttore tecnico per la loro iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza. Non sarebbe equo, infatti, gravare le SDI di un simile onere economico, che si tradurrebbe in una forma di discriminazione a danno di coloro che intendano svolgere una professione intellettuale che preveda l'obbligo di iscrizione a un ordine o collegio in forma societaria anziché in forma individuale o associata.

Per quanto non espressamente disciplinato dal provvedimento legislativo in discussione, il comma 3 fa rinvio all'emanazione di un successivo regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dal Ministro della giustizia sentita l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Tale regolamento consentirà di definire con precisione il grado effettivo di autonomia organizzativa, funzionale e operativa delle SDI nell'ambito del ordinamenti delle professioni regolamentate.

È fuori di dubbio, in quest'ottica, che, per effetto dell'iscrizione a un ordine o collegio professionale, il soggetto – persona fisica o giuridica – risulti vincolato al rispetto delle norme deontologiche la cui violazione configura un illecito disciplinare, rilevabile secondo le forme procedurali stabilite dagli ordinamenti dei singoli ordini e collegi e suscettibile di dar luogo all'applicazione delle sanzioni all'uopo stabilite.

Tuttavia, in considerazione dell'anzidetta peculiarità – sotto i profili strutturale, organizzativo e funzionale – delle SDI rispetto alle più tradizionali figure professionali (ossia gli esercenti una professione intellettuale in forma individuale o associata) a misura delle quali la normativa deontologica è stata espressamente concepita, sembra opportuno conformare il regime sanzionatorio applicabile in caso di illeciti disciplinari commessi dalle SDI a quello stabilito dalla disciplina legislativa vigente in materia di società. Ciò al fine specifico di impedire l'applicazione di sanzioni – com'è il caso, ad esempio, della sospensione dall'esercizio della professione – in grado di nuocere gravemente alla continuità dell'azione societaria. Beninteso, ciò non significa affrancare le SDI dall'obbligo di osservanza dei precetti di deontologia professionale, ma di assicurare il bilanciamento e la composizione di interessi potenzialmente in conflitto, calibrando il sistema delle sanzioni disciplinari in funzione del caso concreto. In tal modo, la relativa applicazione in caso di illecito disciplinare riferibile, nel suo complesso, all'attività di una SDI potrà essere circoscritta ai soli soci responsabili, ovvero, in caso di società di capitali, ai professionisti facenti parte degli organi di amministrazione e rappresentanza, assicurando la continuità dell'azione societaria a garanzia dei soci investitori e della committenza.

La modifica proposta, infine, conserva intatta la previsione dell'abrogazione del comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266.